

REGOLAMENTO (CE) N. 1002/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1239/95 riguardo alla concessione di licenze obbligatorie e alle norme in materia di consultazione pubblica ed accesso ai documenti dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è modificato come segue.

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 114,

1) Il capo IV del titolo II è sostituito dal testo seguente:

considerando quanto segue:

«CAPO IV

CONCESSIONE DI LICENZE COMUNITARIE DA PARTE DELL'UFFICIO

Sezione 1

Licenze obbligatorie a norma dell'articolo 29 del regolamento di base

Articolo 37

Domanda di licenza obbligatoria

(1) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 è stato modificato per includere un riferimento alle licenze obbligatorie di cui all'articolo 12 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽²⁾, e per sostituire i termini "compulsory exploitation right" con i termini "compulsory licence".

1. La domanda di licenza obbligatoria, a norma dell'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene:

(2) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, che definisce i principi generali e le limitazioni che disciplinano il diritto di accesso ai documenti previsto dall'articolo 255 del trattato, è stato reso applicabile ai documenti dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali mediante l'introduzione del nuovo articolo 33 bis nel regolamento (CE) n. 2100/94.

a) la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione;

(3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ⁽⁴⁾.

b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

(4) È stato consultato il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

c) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

d) una dichiarazione relativa ai motivi d'interesse pubblico, comprendente dati circostanziati su fatti, prove ed argomentazioni attestanti i motivi d'interesse pubblico invocati;

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).

⁽²⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 37. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14).

e) in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, una proposta relativa alla categoria di persone cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone;

f) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo.